

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 115/CGF (2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 017/CGF – RIUNIONE DEL 4 AGOSTO 2009

Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Serapio Deroma, Dr. Antonio Patierno, Prof. Mauro Orlandi – Componenti; Dr Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RECLAMO PER REVISIONE EX ART. 39, COMMA 2 C.G.S. DEL CALCIATORE PAGOTTO ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 331 del 25.2.2000 - Delibera della Commissione d’Appello Federale – Com. Uff. n. 30/C del 6.4.2000)

In data 25.6.2009, Angelo Pagotto ricorreva davanti alla Corte di Giustizia Federale, per chiedere la revisione della delibera della Commissione d’Appello Federale, pubblicata nel Com. Uff. n. 30/C del 6.4.2001. Il calciatore, essendo risultato positivo ad un controllo antidoping per l’assunzione di cocaina, aveva subito una condanna per anni due di sospensione, a decorrere dal 14.1.2000.

L’attore, sempre dichiaratosi innocente, muoveva dalle prove assunte nel corso della procedura penale (n. 25713/2004 RGNR), aperta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ed avente ad oggetto i reati di cui agli art. 9 della legge 376/2000 (“Disciplina della tutela sanitaria della attività sportiva e della lotta contro il doping”) e 640 comma 2 del c.p (“Truffa”). Nonostante l’archiviazione del caso, che vedeva lo stesso Pagotto come persona offesa, dagli atti risulterebbero sia irregolarità nel procedimento di determinazione e controllo della positività sia il carattere non volontario dell’assunzione della sostanza stupefacente.

Veniva inoltrata richiesta per la procedura d’urgenza di cui all’ art. 37 comma 7 C.G.S..

Il 30.7.2009, l’Ufficio Procura Antidoping (U.P.A.) chiedeva il rinvio dell’ udienza, fissata il 4 agosto. La comunicazione della data, avvenuta il giorno precedente ad opera della F.I.G.C., non rispettava i termini previsti dalle N.S.A, sia per il preavviso dell’udienza (almeno 10 gg) sia per la presentazione di memorie (7 gg prima dell’udienza).

Lo stesso giorno il ricorrente comunicava la propria opposizione alla richiesta di rinvio. Da un lato, il richiamo generico alla normativa antidoping non permetteva l’individuazione della disposizione di riferimento Dall’ altro, la disciplina procedurale si rinveniva nell’ art. 39 C.G.S., che dichiara la competenza della Corte di Giustizia Federale e rende applicabile la disciplina dettata per i giudizi davanti alla medesima Corte. Pagotto indicava, ulteriormente, la conformità della data rispetto all’ istanza per la procedura d’urgenza.

Il 31.7.2009, vista l’opposizione alla richiesta di rinvio, l’U.P.A. presentava le proprie controdeduzioni:

- riguardo all'eccezione di rito, specificava gli estremi della normativa antidoping di riferimento (art. 4 comma 4, all. F, delle Norme Sportiva Antidoping, Documento tecnico attuativo del Programma Mondiale Antidoping WADA, approvato dal Consiglio Nazionale del Coni con deliberazione del 30.6.2005 e successivamente modificato e/o integrato dalla Giunta Nazionale del Coni con deliberazione n. 490 dell'1.12.2008 e con delibera presidenziale n. 170-74 del 23.12.2008).

- in relazione alla richiesta di revisione, affermava che il provvedimento contenente la richiesta di archiviazione del PM, prodotto da controparte, non conteneva nuove prove. Inoltre, Pagotto doveva essere considerato un assuntore abituale di cocaina, come dimostrato vuoi da una consulenza tecnica della Dott.sa Anita Greco vuoi dall'ulteriore caso di positività alla sostanza stupefacente, riscontrata al calciatore nel 2007 e tale da comportare una nuova condanna da parte della Corte di Giustizia Federale, con provvedimento del 14.9.2007 pubblicato nel Com. Uff. n. 18.

Il 4.8.2009, la Corte di Giustizia Federale si riuniva per la decisione.

In via preliminare, la Corte non considera sussistenti i requisiti per l'ammissibilità del procedimento d'urgenza. Ai sensi dell' art. 37 comma 7 C.G.S., la procedura d'urgenza può essere richiesta esclusivamente avverso le decisioni dei Giudici Sportivi Nazionali. Si tratta di una particolare procedura che, inserendosi nel corso di un giudizio, garantisce la possibilità immediata di impugnare un provvedimento, in via ordinaria. Le parti possono, così, ottenere in termini ristretti la decisione della Corte, chiamata ad intervenire come giudice di ultima istanza rispetto alle pronunce dei Giudici Sportivi Nazionali.

Nel caso di specie, la Corte è chiamata ad intervenire in una veste diversa, ovvero quella di giudice di impugnazione straordinaria. La revisione, infatti, esperibile soltanto contro le decisioni "irrevocabili" ai sensi dell' art. 39 comma 2 C.G.S., costituisce un mezzo di impugnazione straordinario. Come conseguenza, non ricorrono gli estremi per l'applicazione della procedura d'urgenza.

Ancora in via preliminare, l'eccezione di rito non merita accoglimento. L'U.P.A., nel richiamare l'art. 4 comma 4, all. F, delle N.S.A., lamenta una violazione del termine di preavviso rispetto all'udienza di trattazione. Ad avviso della Corte, il regime normativo applicabile è differente. La disposizione delle N.S.A., infatti, offre la disciplina generale per i giudizi di primo grado in materia disciplinare. Dispone l' art. 4 comma 4 che, al termine dell'indagine, l'U.P.A. richieda il deferimento o l'archiviazione al competente Organismo giudicante. Organismo giudicante chiamato a fissare l'udienza di trattazione e dare un preavviso di almeno 10 gg alle parti, con possibilità di presentare memorie nei 7 gg precedenti. Se ne trae la conclusione che la norma non può trovare applicazione nel nostro caso. La controversia non ha ad oggetto un giudizio di primo grado, bensì la revisione di una decisione della Commissione d'Appello Federale, ora trasformata nella Corte di Giustizia Federale. La disciplina dei giudizi di revisione davanti alla presente Corte si trova nel comma 3 dell'art. 39 C.G.S., che sancisce: "Ai procedimenti di revocazione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti di ultima istanza". Possiamo, allora, concludere che debba trovare applicazione la disciplina dettata per i giudizi davanti alla Corte di Giustizia Federale, secondo il disposto dell'art. 37 C.G.S.. Non si è verificata, dunque, alcuna violazione per i termini vuoi di preavviso dell'udienza vuoi di presentazione delle memorie. Le parti hanno ricevuto la comunicazione dell'udienza con un preavviso sufficiente e l'U.P.A. poteva produrre controdeduzioni, una volta ricevuti i motivi di reclamo (art. 38 comma 3 C.G.S.).

Nel merito, la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla domanda di revisione. La revisione, come già visto, costituisce un mezzo di impugnazione straordinario. Straordinario è il mezzo di impugnazione che può essere proposto contro un provvedimento, indipendentemente dal passaggio in cosa giudicata. L'art. 39 C.G.S., dopo aver stabilito che "La Corte di Giustizia Federale può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili", individua le ipotesi di revisione. Le parti, infatti, sono legittimate a chiedere la revisione soltanto in 3 casi tassativamente determinati, ovvero:

- dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto;

- in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;

- in caso di acclarata falsità in atti o in giudizio.

Nel nostro caso, l'istanza di revisione rientra all'interno del primo gruppo, poiché non si riscontrano né alcuna falsità in atti o in giudizio né la presenza di ulteriori decisioni irrevocabili.

L'attore, dichiaratosi da sempre innocente, muove dal procedimento aperto presso il Tribunale di Perugia, che vedeva lo stesso Pagotto come persona offesa. L'indagine, avente ad oggetto i reati di cui agli art. 9 della legge 376/00 e 640 comma 2 del c.p., intendeva accertare se il calciatore avesse subito una truffa, in particolare tramite uno scambio di provette. La richiesta di archiviazione, contenente elementi riguardanti sia l'irregolarità delle procedure di controllo e riscontro della positività sia il carattere non volontario dell'assunzione della sostanza, dovrebbe costituire nuova prova, tale da escludere la responsabilità di Pagotto.

La domanda di revisione è inammissibile. Ai fini dell'applicazione della norma in esame, il codice richiede nuove prove, ossia elementi idonei a dimostrare determinati fatti come certi.

Altrimenti, la domanda, priva del presupposto di fatto, risulta inammissibile. La richiesta di archiviazione non possiede forza probatoria. Dagli atti in causa, infatti, è possibile riscontrare che la decisione del P.M. si fonda sull'assenza di elementi per verificare la sussistenza del reato.

Espressamente si legge: "Tali dati, peraltro, non sono di per sé sufficienti per poter affermare che, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il campione, all'epoca esaminato, non possa essere attribuito all' atleta Pagotto. Né può ragionevolmente ipotizzarsi una sostituzione dei campioni alla luce della documentazione sequestrata e rinvenuta"; ancora "gli elementi raccolti nelle indagini non hanno consentito l'individuazione dell'autore del fatto e comunque non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio". In altre parole, il P.M. non ha esercitato l'azione penale perché le risultanze delle indagini impedivano di sostenere la commissione del reato. Non, dunque, come sostiene l'attore, perché non era stato individuato il soggetto autore di un reato commesso. Mancavano elementi per desumere non soltanto la sostituzione del campione, ma prima ancora per negare la stessa appartenenza del medesimo al calciatore. Quanto alle irregolarità riscontrate nelle procedure di controllo e riscontro del doping, il P.M. ne sottolinea il carattere irrilevante.

All'epoca, infatti, causa una disciplina talvolta carente, lo svolgimento delle procedure non rispettava strettamente la normativa e si accompagnava a violazioni formali di piccola entità.

Rientrano in questo gruppo anche le lievi anomalie riscontrate nella corrente controversia, quali quelle riguardanti il termine delle operazioni di prelievo e la tenuta delle buste, contenenti la documentazione dei controlli.

La Corte di Giustizia Federale, pertanto, non riconosce idoneità probatoria agli elementi contenuti nella richiesta di archiviazione e, arrestandosi alla c.d. fase rescindente, giudica inammissibile il ricorso per mancanza del presupposto di fatto.

La C.G.F., respinta l'eccezione preliminare sollevata dalla Procura Antidoping, dichiara inammissibile il reclamo per revisione ex art. 39, comma 2 C.G.S., come sopra proposto dal calciatore Pagotto Angelo, per difetto del presupposto di fatto necessario in fase rescindente.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PASQUALIN CLAUDIO AGENTE DI CALCIATORI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 15 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE AL DISPOSTO DEL REGOLAMENTO AGENTI DELLA F.I.G.C.

Nel presente procedimento l'Avv. Claudio Pasqualin ripropone sostanzialmente le tesi difensive già esaminate e rigettate da Codesta Corte nella sentenza di cui al Com. Uff. n. 149/CGF del 18.3.2009, in relazione ad altri fatti per i quali già in passato lo stesso era stato deferito.

Anche in detto caso le medesime eccezioni debbono essere rigettate per le motivazioni già in passato espresse e che di seguito succintamente si ripercorrono.

Il Pasqualin riproponeva l'eccezione di difetto di giurisdizione, sul presupposto di essersi autosospeso dall'Albo degli Agenti di Calciatori. Codesta Corte ha già avuto modo di evidenziare con le richiamata pregressa pronuncia che la sospensione è fattispecie ben diversa dalla cancellazione.

Mentre, infatti, con la cancellazione si recide definitivamente il vincolo che attribuisce al soggetto la qualifica di agente di calciatori, la sospensione pone semplicemente in stato di momentanea quiescenza la detta qualifica, mentre permane il relativo status e, quindi, l'assoggettamento a tutte le norme federali, ivi comprese quelle della Giustizia Sportiva. D'altronde, per convincersi dell'infondatezza della dispiegata eccezione, come semplice fatto notorio, è sufficiente visionare il sito internet dell'incolpato, in cui si da tutt'ora ampio risalto all'attività di agente di calciatori, dimostrandosi in tal maniera che lo stesso non ha mai abdicato alla peculiare attività in esame.

Consegue da ciò che l'Avv. Claudio Pasqualin, a prescindere dalla sua autosospensione, debbesi considerare a tutti gli effetti agente di calciatori e, come tale, integralmente soggetto a Codesta Giustizia Domestica.

La giurisdizione domestica, nel caso di specie, proviene dal vincolo pattizio che è strettamente connesso e dipendente al rilascio della licenza e non alle modifiche normative successive. In altri termini, il soggetto non accetta di volta in volta la normativa che nel tempo viene a succedere decidendo di assoggettarsi ad una disposizione piuttosto che ad un'altra.

L'osservanza di tutta la normativa federale è atto dovuto e consequenziale all'ottenimento della licenza di agente di calciatore ed è il detto atto che si pone come elemento di accettazione pattizia della normativa stessa. Consegue da ciò che lo stesso soggetto può svincolarsi dalla richiamata normativa solo con la rinuncia in via definitiva alla licenza, perché l'eliminazione della stessa fa cessare lo status di soggetto destinatario della normativa federale.

Abbiamo però innanzi precisato che il Pasqualin non ha mai inteso dismettere lo status di agente di calciatori che, anzi, compare ancora come l'elemento maggiormente qualificante della propria attività professionale; né può individuarsi un elemento di dismissione nella autosospensione, che si pone, come più volte ripetuto in pregressa pronuncia e nel corso di codesta medesima pronuncia, come mera quiescenza di uno status che però nella sostanza continua integralmente a sussistere.

Anche la detta eccezione si appalesa infondata. Se è vero, infatti, che le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono considerarsi chiusi prima dell'inizio della Stagione Sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dai competenti organi, è altrettanto vero che non vi è nessuna prova in atti che qualsivoglia indagine produttiva dell'atto di deferimento, sia stata posta in essere nella stagione successiva e non in quella nella quale invece ha avuto inizio. Agli atti vi è solo la prova che nei primi giorni della stagione successiva è stato posto in essere l'atto di deferimento, che è però istituito del tutto diverso dall'attività di indagine, mentre non può ritenersi che l'atto di deferimento possa ritenersi in pari tempo atto autonomo ed elemento terminale dell'attività di indagine perché fra i due aspetti vi è un naturale iato.

Nella pregressa normativa la detta separazione appariva più evidente perché demandata a due organi diversi, l'ufficio Indagini e la Procura Federale. Nella vigente normativa la Procura cumula le due funzioni, ma le stesse rimangono comunque autonome e separate, mentre risulta di intuitiva evidenza che l'atto di deferimento può sostanziarsi solo all'esito della chiusura delle indagini, sicché la conclusione dell'attività inquirente è atto ontologico rispetto alla conseguente attività requirente e quindi, necessariamente separata e cronologicamente anteriore.

Il Pasqualin ha formulato l'eccezione di violazione dell'art. 32 comma 11 C.G.S., ma per dare fondatezza alla medesima, avrebbe dovuto dare la prova oggettiva e certa che l'atto di deferimento sia stato posto in essere sulla base d'attività d'indagine svolta cronologicamente nella stagione successiva.

Detta prova non è stata raggiunta ed anzi, vi sono in atti elementi che portano a ritenere il contrario, atteso che il Procuratore Federale ha demandato tutte le indagini all'Avv. Mario Manca con atto del 27.3.2008, invitandolo a definire la pratica entro 15 giorni dal ricevimento dell'incarico.

Quello che oggi ci occupa non è un giudizio nuovo, ma lo sviluppo di quello tempestivamente instaurato. Contrariamente a quanto afferma la Difesa del Pasqualin, infatti in passato non era stato definito il merito della vicenda. A fronte della decisione resa dalla Commissione Agenti, la C.A.F.

aveva annullato con rinvio al primo Giudice per vizio procedurale, ma in detta sede il processo è stato sospeso per espressa richiesta proprio del Pasqualin, che ottenuta l'autorizzazione alla deroga della clausola compromissoria, aveva ritenuto di investire della controversia la Giustizia Ordinaria, con l'impugnazione del lodo.

Esperito tutto il giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Roma, che lo ha definito con pronuncia di inammissibilità (sent. 2379/08 in data 15.5.2008, depositata e resa pubblica il 5.6.2008), il processo è stato ripreso innanzi alla Giustizia domestica.

Orbene, ritenuto che un diritto non può prescrivere nel corso del giudizio nel quale lo stesso viene accertato, è appena il caso di sottolineare che è stato lo stesso Pasqualin, nella riunione della Commissione Agenti di Calciatori del 10.11.2004, convocata tra l'altro per decidere proprio il procedimento disciplinare, a chiedere la sospensione del medesimo fino alla definizione del giudizio pendente innanzi alla Corte d'Appello.

La detta Commissione, nella medesima riunione, ha accolto il richiesto beneficio, ma appare meramente consequenziale che ai fini della prescrizione non si debba tener conto del periodo necessario per l'espletamento del giudizio innanzi alla Giustizia Ordinaria. Non deve quindi tener conto del tempo compreso tra il 10.11.2004, data della sospensione ed il 5.6.2008, data della pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma.

Il tempo decorso anteriormente e posteriormente al periodo di sospensione non è idoneo ad integrare un valido periodo prescrizione ed al riguardo, si osservi che nel periodo anteriore è stato tempestivamente introdotto il giudizio innanzi alla Commissione Agenti, la relativa decisione è stata impugnata, è intervenuto il provvedimento della C.A.F. e rinviato il giudizio innanzi al primo Giudice, nel quale è stata disposta la sospensione.

Nella fase posteriore alla sospensione è stato riavviato tempestivamente il giudizio di cui alla presente sentenza.

Ebbene, ciascuna delle elencate iniziative processuali può reputarsi idonea ad interrompere la prescrizione che, per l'effetto, non può mai ritenersi maturata anche perché, non considerando il periodo di sospensione, quello residuo, a prescindere dagli atti interruttivi, non integra comunque il previsto periodo prescrizione.

Superate le eccezioni pregiudiziali e preliminari, nel merito resta l'infrazione disciplinare contestata, per cui, il Pasqualin deve essere condannato come da dispositivo.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge:

- la sanzione di 3 mesi di sospensione e €50.000,00 di ammenda.

Trasmette gli atti alla Procura Federale per le eventuali valutazioni di propria competenza in ordine a quanto affermato a pag. 2, capoverso 2 della memoria difensiva del 29.7.2009.

4) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. GIARETTA RENATO, AGENTE DI CALCIATORI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1, COMMA 3 E 12, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI, NONCHE' AL COMMA 1 DELLA MEDESIMA NORMA IN RELAZIONE AL CAPO I DELL'ALLEGATO A DELLO STESSO DETESTO REGOLAMENTARE RECANTE IL "CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE".

Con provvedimento del 16.6.2009 il Procuratore Federale deferiva dinanzi a questo organo di Giustizia Sportiva l'agente di calciatori Renato Giaretta per rispondere della violazione del disposto di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in via autonoma ed in relazione al disposto dell'art. 1 e dell'art. 12 comma 1 del Regolamento degli Agenti di Calciatori, posta in essere in data 1.9.2008, all'interno dell'area di "calcio mercato", allorché aveva fornito il proprio "passi" nominativo al signor Andrea Carnevale, deferito con separato atto dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale competente

per tale posizione, al fine di permettergli un accesso a lui non consentito in detta area, in quanto non inserito nel foglio di censimento della società per la quale operava.

All'odierna riunione di questa Corte il rappresentante della Procura Federale ha chiesto la condanna dell'incolpato alla sanzione di €5.000,00 di ammenda.

Osserva la Corte che risulta accertato in virtù della rilevazione ed accertamento diretto da parte di un collaboratore della Procura Federale, incaricato del controllo, che nel pomeriggio dell'1.9.2008 il signor Andrea Carnevale si trovava all'interno dell'area del "calcio mercato" munito del "passi" nominativo dell'agente di calciatori Renato Giaretta, che a dire dello stesso Carnevale gli era stato fornito da quest'ultimo per consentirgli di entrare nell'area stessa.

L'azione posta in essere dall'incolpato integra la violazione del disposto di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. sia in via autonoma che in relazione al disposto dell'art. 12 comma 1 del Regolamento Agenti di Calciatori, che impone all'agente in via precettiva l'osservanza delle norme federali e regolamentari della F.I.G.C. e in particolare l'obbligo di improntare il proprio operato a principi di correttezza, lealtà, buona fede e diligenza professionale che non costituisce una vieta formulazione retorica ma un vero e proprio codice di onore al quale lo Giaretta ha trasgredito.

Ritenuta pertanto la responsabilità dell'incolpato, stimasi adeguata la sanzione di €5.000,00 di ammenda.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge:

- la sanzione dell'ammenda al signor Giaretta Renato, Agente di Calciatori, di €5.000,00.

5) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MIELE MARIO, AGENTE DI CALCIATORI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA SIA IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 9 DELL'ALLEGATO B DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI PREVIGENTE E AGLI ARTT. 24, COMMA 2, 1, COMMA 4, 12, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO AGENTI IN VIGORE E AL CAPO I DELL'ALLEGATO A DELLO STESSO REGOLAMENTO AGENTI.

Con atto del 16.6.2009 il Procuratore Federale ha deferito avanti a questa Corte di Giustizia Federale l'agente di calciatori autorizzato F.I.G.C., dott. Mario Miele, ritenendo che la condotta posta in essere dallo stesso - consistita sostanzialmente nell'aver corrisposto al Presidente del Collegio Arbitrale presso il quale era stata radicata una controversia che lo vedeva opposto al calciatore Donieber Alexander Marangon soltanto il 50% dell'importo liquidato a favore dello stesso, nonostante questo avesse richiesto al Persichelli, in forza del vincolo di solidarietà passiva che lega le parti del procedimento arbitrale, di provvedere al pagamento dell'intero importo di sua spettanza - integri la violazione delle norme federali in epigrafe indicate.

Il deferito si è regolarmente costituito in giudizio con memoria difensiva, con la quale, al fine di dimostrare l'infondatezza degli addebiti ascrittigli, ripercorre la scansione temporale della complessiva vicenda, rilevando come al pagamento del restante 50% dell'importo di spettanza del Presidente del Collegio arbitrale abbia comunque tempestivamente provveduto il calciatore Donieber, non essendo quindi stato posto in essere alcun inadempimento, né tardivo adempimento, all'obbligo di pagamento dei compensi dovuti ai componenti del Collegio Arbitrale.

All'odierna udienza sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, avv. Mormando ed il dott. Miele. Il primo ha concluso per l'accertamento della responsabilità del deferito in ordine ai fatti ascrittigli, richiedendo l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di €1.000,00; il secondo ha insistito nella richiesta di proscioglimento già formulata nella predetta memoria difensiva.

Reputa il Collegio che nella complessiva condotta tenuta dal deferito non sia rabbisabile la violazione di alcuna norma federale e che, di conseguenza, lo stesso debba essere prosciolto dagli addebiti formulatigli dalla Procura Federale.

Risulta con ogni evidenza dai fatti dedotti in giudizio dal deferito, e non contestati dalla Procura, come lo stesso abbia tempestivamente provveduto, subito dopo aver ricevuto la richiesta di pagamento dei propri compensi da parte del Presidente del Collegio Arbitrale, a corrispondere allo stesso la quota parte di propria competenza degli stessi (nella misura del 50% dell'importo complessivo), come peraltro aveva fatto con gli altri due componenti il Collegio Arbitrale, che a ciò nulla avevano opposto.

A seguito della richiesta formulatagli dal medesimo Presidente di pagamento anche della quota parte di spettanza del calciatore Donieber, il Miele, considerato che la richiesta medesima non trovava fondamento in un rifiuto di quest'ultimo di corrispondere all'Arbitro la parte del compenso di sua competenza e non reputando pertanto invocabile - in evidente buona fede - il vincolo di solidarietà passiva, in luogo di provvedere al pagamento si è fatto prontamente parte diligente presso il calciatore per sollecitare il pagamento della residua parte del compenso del Presidente del Collegio Arbitrale, pagamento che è stato effettuato dal Donieber in tempi del tutto congrui ed accettabili.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, e, per l'effetto, proscioglie il signor Miele Mario, Agente di Calciatori, dalle incolpazioni ascrittegli.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 19 Gennaio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete